



Corte di Cassazione

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 24/09/2003 n. 14146 - parte 1

Intitolazione:

Esenzioni e agevolazioni - Esenzioni a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste - Abrogazione ex art.42 DPR n.601 del 1973 - Esclusione.

Massima:

Le esenzioni a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste non sono venute meno per effetto dell'art.42 DPR 29 settembre 1973 n.601, atteso che la norma abrogativa in questione si applica "alle agevolazioni ed esenzioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso" il cui art.29 afferma la perdurante vigenza - citando anche la L. 21 aprile 1969, n.163, che ne ha disposto la proroga - delle agevolazioni fiscali stabilite, per i territori della Provincia di Trieste, fra l'altro, dal citato ordine del cessato Governo militare Alleato.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Fatto

Con istanza del 10 aprile 1995 l'Ente per la Zona Industriale di Trieste richiedeva alla Direzione Generale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia il rimborso ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 dell'importo di lire 207.976.000, già versato a titolo di imposta Comunale sugli immobili relativamente all'anno 1994, per le sue proprietà immobiliari site nei Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle.

A sostegno della richiesta di rimborso l'E. sosteneva di essere esente da ogni imposizione tributaria ai sensi dell'art. 23 dell'Ordine del Governo Militare Alleato, n. 66 del 18 aprile 1953, costituente la sua legge istitutiva con pieno effetto normativo nell'ambito dell'ordinamento statale. Formatesi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, l'E. adiva la Commissione tributaria provinciale di Trieste, la quale con sentenza n.271 del 23 marzo-16 aprile 1998 accoglieva il gravame e condannava i Comuni territorialmente competenti al rimborso dell'Ici, percepita nell'anno 1994 dall'E., con gli interessi di legge.

Avverso tale decisione i tre enti locali territoriali proponevano separati ricorsi alla Commissione tributaria regionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione tributaria regionale di Trieste, con decisione n. 159, del 14 dicembre 1999-14 marzo 2000, accoglieva gli appelli riuniti dei Comuni, ritenendo l'inesistenza dell'esenzione dall'Ici pretesa dall'E.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'E., affidato ad un unico motivo.

Resistono all'impugnativa i Comuni di Trieste, di Muggia e di San Dorligo. Il Comune di Muggia ha proposto altresì ricorso incidentale ed ha depositato successiva memoria.

Diritto

Con l'unico motivo di ricorso l'E. censura la sentenza impugnata, ribadendo la propria esenzione dall'imposta lei.

Il Comune di Muggia ha dedotto con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato il proprio difetto di legittimazione passiva e con il secondo ha riproposto la questione secondo cui l'E., in virtù della norma istitutiva, non sarebbe esonerato in quanto tale dall'imposizione tributaria, ma esclusivamente per gli atti posti in essere a fini istituzionali dimostrativi di capacità contributiva.

Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile.

Occorre soffermarsi in primo luogo sulle due eccezioni di inammissibilita' del ricorso sollevate dal Comune di Muggia. Entrambe sono infondate. Quanto alla prima, che si fonda sulla mancata articolazione in motivi, rileva la Corte che le censure proposte risultano comunque adeguatamente formulate e le stesse sono facilmente individuabili, per cui la mancata articolazione si riduce soltanto a un difetto formale che non inficia la sostanza del ricorso.

Quanto alla seconda, con cui si deduce l'intervenuto giudicato in ordine alla domanda di esenzione dell'E. dall'imposta Comunale sugli immobili, e' sufficiente osservare che tale domanda e' stata comunque proposta non in termini generali, ma in relazione all'imposta lei per l'anno 1994, che costituisce oggetto di contestazione ed in ordine alla quale l'ente ricorrente ha adeguatamente impugnato e controdedotto.

Il ricorso principale e' infondato.

Occorre preliminarmente osservare che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su un'unica ratio decidendi consistita nel ritenere che, a prescindere dal fatto se l'E., in virtu' delle disposizioni normative istitutive debba considerarsi ai fini fiscali equiparato allo Stato, in ogni caso, poiche' l'art.7, D.Lgs. n. 504/1992 esclude dalla debenza dell'imposta gli immobili dello Stato e di altri enti pubblici che siano esclusivamente destinati a compiti istituzionali, gli immobili dell'E. non risultano destinati esclusivamente a detti fini, per cui l'imposta e' comunque dovuta.

A fronte di tale ratio decidendi del tutto superflue appaiono le argomentazioni svolte con il motivo di ricorso, volte a dimostrare che l'ente ricorrente e' sottratto ad imposizione lei in quanto equiparato allo Stato, dal momento che tali aspetti non hanno costituito oggetto della pronuncia del giudice di merito.

Ritiene, pertanto, questa Corte di doversi attenere al solo iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, limitandosi unicamente a precisare, in via preliminare, che non concorda con il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.10818/2002) che ha ritenuto abrogate le esenzioni previste dalle norme istitutive dell'Ente porto di Trieste, in virtu' del disposto dell'art. 42, D.P.R. n. 601/1973, in base al quale venivano abrogate "le disposizioni concernenti agevolazioni ed esenzioni tributarie anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della L. n.825/1971, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti ed agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato".

La norma abrogativa in questione, infatti, si riferisce e si applica alle agevolazioni ed esenzioni tributarie "diverse da quelle considerate nel decreto stesso".

E' a tale proposito agevole osservare che l'art.29 del D.P.R. n.601/1973 espressamente prevede che "nei territori della provincia di Trieste, nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e 66 del 18 aprile 1953 e successive motivazioni prorogati, dalla L. 21 aprile 1969, n.163, si applica l'esenzione decennale sull'imposta locale dei redditi".

Le predette agevolazioni, dunque, in quanto previste dal medesimo decreto presidenziale, non sono soggette all'abrogazione sancita dall'art.42 dianzi esaminato.

Del resto il tenore letterale dell'art.29 espressamente afferma che le agevolazioni in questione "sono in vigore", citando anche espressamente la legge che ne dispone la proroga.

Tale affermazione sarebbe del tutto priva di senso se le agevolazioni in esame fossero state abrogate dal successivo art. 42 del decreto presidenziale.

Chiarito questo punto, resta dunque da esaminare la sola doglianza con la quale si sostiene che avrebbe errato il giudice di merito, incorrendo anche in difetto di motivazione, nel ritenere che gli immobili dell'ente non erano destinati esclusivamente ai propri fini istituzionali.

Ritiene questa Corte che tale doglianza sia infondata nonostante sussista un contrario precedente in fattispecie analoga (v. Cass n.15684/2002).

Occorre premettere che questa Corte ha gia' in svariate occasioni affermato che spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione

tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione - in base ai principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile - di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della suindicata esenzione (Cass. n. 555/1994; Cass. n. 12749/2002).

Nel caso di specie non essendo dubbio che la norma di cui all'art.7 del D.Lgs. n.504/1992 costituisce una deroga al normale regime di imposizione degli immobili, per quanto riguarda l'Ici spettava all'E. fornire la prova specifica della destinazione esclusiva degli immobili a fini istituzionali. In assenza di tale prova del tutto correttamente la sentenza impugnata ha affermato che gli immobili non risultavano destinati ai predetti fini.

In relazione a tale motivazione la censura proposta si rivela priva di pregio. Per un verso, infatti, la stessa investe questioni di fatto, cercando di dimostrare la destinazione dei beni ai fini istituzionali dell'ente e, come tale, non risulta proponibile in questa sede di legittimità, ove non è possibile procedere né ad un riesame dei documenti e degli elementi probatori acquisiti in causa né ad una nuova valutazione degli stessi.

Per altro verso la censura, laddove deduce il difetto di omessa valutazione, si rivela del tutto generica, poiché, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare in relazione a quali delle risultanze probatorie e delle argomentazioni dell'ente dedotte nel giudizio di secondo grado, volte a dimostrare la destinazione esclusiva degli immobili ai fini istituzionali, la Commissione tributaria regionale abbia omesso il proprio esame motivazionale.

La censura, quindi, per le considerazioni esposte, non merita accoglimento.

Il ricorso va, pertanto, respinto, restando assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e compensa le spese di giudizio.